2

Sentenza in favore
del S. Agostino Balli di
Locarno, concernente la rinunzia e cessione fatta
dei boschi di larici, picee, abeti, e faggi
in suo favore.

N.° 19.

Al nome d'Iddio 1580. li 20. Marzo.

Noi Domenico pancera di Brione della
valle verzascha, in questa parte locotenente
eletto p il Nobile S. Gio: Antonio orello
di Locarno detta valle honor.do Podestà
Cognitore et decisore della causa et questione
vertente tra m.ro Giosseffo Rossalino di Locarno
p una parte, et il Nobile sig.r Agosto
de Bradi di Locarno p l'altra, Per causa
delli boschi di Larice, pecia, cronedo et fago
existenti et situati sopra il territorio
del Comune et huomini di Brione p detto
et dalla valle di orgnana in dentro, Pretendendosi
esso m.ro Giosseffo tutti detti boschi
sopra detto Territorio situati, à lui et suoi
successori p piena raggione esser spettati et
ptenuti et di presente spettar et pertenere
in vigore d'una Locatione fatta p detti
Comune et huomini al nunc quon. m.ro
Gio: iacobo Rossalino olim d'esso m.ro Giosseffo
Avo, l'anno 1511. alli 15. maggio, rogata
p il nunc quon. m.r Gio. Antonio de Ferrari
olim pub.co nodaro di Locarno, et d'una ratificatione
et corroboratione fatta p detti Com.e
et huomini della investitura fatta al sudetto
quon. m.ro Gio: iacobo rossalino de tutti li
boschi di Larice, pecia, et fago esistenti sopra
il terr.o di Brione l'anno 1522. come
in essa ratificatione appe, rogata p il nunc
quon. m.r Filippo Franzone di Cevio di valmagia

olim pub.co nodaro l'anno 1525. alli
20. marzo ad anni suoi. Et in contrario
pretende detto s. Agosto tutti detti boschi
a suoi ~~precessori~~ esser spettati et pertenuti
et a lui hora spettar et pertenere vigore
d'uno accordio fatto tra il p.to quon. m.r
Gio: iacobo Rossalino p una parte, et il nunc
quon. dno Agosto del bach p l'altra, per qual
accordio tutti li sudetti boschi de gratia esso
quon. Rossalino & lege funestito come di sop.
dalli detti come et huomeni di Brione, sono
stati al p.to quon. d. Agosto de bach ceduti
et renontiati; come per detto accordio li
contiene, scritto et sotto scritto p il nunc
quon. dno Tomaso de bach olim pub.co nodaro
di Locarno l'anno 1532 alli 3. maggio
con le sotto scrittioni ancora d'ambe le
parti; et come più amplamente p li agitati
d'essa causa appare, =

Qual p.a havemo vedute et diligentemente
essaminati tutti li predetti instrumenti
et accordio di sopra recitati; et in raggione
avanti noi prodotti; et ciò in qlli li contiene
Item qual havemo ancora veduto et con ogni
diligenza essaminato tutte le allegationi
et fondamenti sopra la predetta causa
p le parti fatte et allegati a una con
le ordinationi p noi sopra ciò fatte.
Et al fine veduto, essaminato, letto e

et inteso quanto era di vedere, essaminare
odire et intendere nella presente causa
et sopra tutte le sudette cose havuto diligente
cognitione et fatto matura consideratione
Invocato il Divino agiuto dal qual procede
ogni vero et giusto giudicio =
1580. li 20. Marzo.
Siamo devenuti et devenemo all'infrata
nostra diffinitiva sententia et declaratione
nel modo et forma come di sotto cioè

Prima. Atteso che chiaramente per detti patti
cessione et renontia consta che essi Dni
Gio: iacobo et Agosto se sono fatti compagni
p mità delli boschi de Larice, pecia et fago
residenti et provenienti nella valle di Orgnana
Brione et Cangiello territo di Onego quanto
di solino =

Item Attento che similmente per detti patti
si ritrova che detto dno Gio: iacobo si è
riservato tutto il bosco dalla valle
di Orgnana in fuori, et dalla detta valle
in dentro verso Brione no si è, riservato
alcuna cosa; Anzi da detta valle di
Orgnana in dentro, è chiaro il bosco
tendente et provenente nell'aqua maestra
del fiume, dovesse esser solo del sp.to dno
Agosto, né specificando alcuna volta
sino alli confini di Brione come la parte
allega, anzi il tutto verso Brione

Per tanto havemo sententiato et declarato
che tutto il bosco delle valle di Orgnana
Cansello et Giono debbi esser commune et
communemente debbi esser goduto, et questo
conforme al tenor d'essi patti cessione e
renontia de quali di sopra, et si come
ancora esse parti sino al presente non
sano negare che nó habbino goduto —

Item havemo declarato et declariamo che tutto
il bosco qual si ritrova da detta valle
di Orgnana in fora verso Lanertelio
et che pione nel fiume dell'aqua negra
debbi esser solo del detto domino Joseffo
virtù d'essi patti —

Item havemo declarato et declariamo che
tutto il bosco da detta valle di Orgnana
in dentro verso Ernono, et de quali il
detto quon. m. Gio. Iacobo n'era investito
dal detto Comune di Ernono per il
detto instro rogato l'ano 1525. debbi
esser solo del sp.to m. Agosto, et questo
nó obstante che in nome d'esso m. Gioseffo
si allegui che per tal scrittura et dica esso
Ernono, se intenda solo la sponda de
Giono sino alli confini di Giono, perche
nó può esser perche se intelligentia
fosse stata tale, s'harebbe specificato

Et si come si è riservato li boschi da
Orgnana in fuori verso Lanertelio, sarebbe
ancora evidente che riservava li boschi
da Giono in dentro, ó vero sarebbe spe-
cificato sino nelli confini di Orgnana
ó sia sino nelli confini di Giono, come
essi volevano intender, il che però nó è
fatto, anzi all'incontrario di tal loro
intelligentia ritrovamo che esse parti sive
suoi agenti hano goduto, cioè dalla valle
di Orgnana in fuori solo hano goduto
li [illegible] sive aquisitori d'esso quon. m.
Gio. Iacobo sive de suoi heredi, et dalla
valle di Orgnana in dentro verso
Ernono hano goduto solo il sp.to quon.
d. Agosto sive suoi heredi et successori
li quali si estendono le raggioni
d'essa investitura d'esso Rossalino —

Per quali raggioni et fondamenti per vera
sententia nostra declariamo che tra esse
ambe parti et come di sopra è specificato
debbino per l'avenire godere et possedere
non obstante che l'instrumento di investi.
sia appresso detto d. Rossalino, perche
tale instro se ha da credere che sia
restato presso se per havere in detti patti
promesso di deffendersi l'uno l'altro
et nó ad altro fine, —

5

Condanando detto m.r Giuseppe rossalino nelle spese fatte in causa fatte, et riservandogli la raggione contro suoi compagni

Data, et profferita fu sudetta sententia per il p.to [illegible] Tribunal sedente sopra un banco posto nella stuffa della casa di sua habitatione situata nel loco di Brione predetto, qual loco ~~e~~ de la elletti per suoi loco, banco et trib.le idonei et per me Fabricio Lafranconi nodaro, a nome di mio padre nodaro della pnte causa scritta et anotata et alle pnti infra lette nel modo sop.to l'anno 1580 il giorno di lunedi xx marzo

Pnti p. testimonii Giovanni [illegible], Gio. [illegible] [illegible] in [illegible], ~~[illegible]~~ di Domenico Rosino et [illegible] di Jacobo comorfesero tutti di Brione

Pnte esso sig. Agosto et m.r Pietromarino [illegible] suo procure quali accettano

Pnti m.ri Gio. Pietro Lanfin et m.r Gio. Pietro Franzosio, a suoi et a nome d'esso m.r Gioseffo rossalino tutti compagni del s. Cap.no Ambr.o Bruntiner con restanto ossupiano suo procure quali no consentono

Pnte esso s. Agosto et procure quali dicono che debbino nominare a chi si appellano

secondo l'ordine della valle

Et pnti detti m.ri Lanfin et procure quali dicono che l'ano termino dieci giorni

Jo. Joanes Lafranconus pub.s Arturius et Cancellarius Bellite vallis [illegible] p.ntam sententiam scriptam, ab originali p[illegible] manu fideliter exemplavi et pro fide subscripsi